



SENECA

Azienda Servizi alla Persona

**PROGETTO DI GARA ai sensi dell'art. 41, comma 12, del D.lgs. 36/2023 e dell'art. 4-bis dell'Allegato I.7**

**PROCEDURA DI GARA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA, EX ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI UN GRUPPO APPARTAMENTO PER DISABILI ADULTI A BASSO LIVELLO ASSISTENZIALE**

**CUI S02800411205202400004**

**CIG BBEEEC8D7E**

SEZIONE A - RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA DEL CONTESTO

SEZIONE B - CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

SEZIONE C - QUADRO ECONOMICO

SEZIONE D - SCHEMA DI CONTRATTO

ALLEGATI AL PROGETTO:

ALLEGATO IN CALCE

All. 9) Elenco del personale da riassorbire

ALLEGATI SEPARATAMENTE AL PRESENTE ATTO:

All. 7) Planimetrie GAP

All. 10) DUVRI

## **SEZIONE A - RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA DEL CONTESTO**

La presente procedura ha per oggetto la gestione complessiva di un gruppo appartamento dedicato ad accogliere disabili adulti classificati "a basso livello assistenziale", afferenti all'ambito territoriale dei Comuni soci di ASP Seneca (Comune di Anzola dell'Emilia, Comune di Calderara di Reno, Comune di Crevalcore, Comune di San Giovanni in Persiceto, Comune di Sala Bolognese e Comune di Sant'Agata Bolognese) e del Distretto Pianura Ovest.

La gestione di un gruppo appartamento ha come finalità quella di assistere una persona con disabilità non come "utente" passivo, ma come persona che va valorizzata nei suoi desideri, bisogni, aspirazioni con l'obiettivo di favorire la sua autonomia e il suo pieno inserimento nella comunità.

La gestione dei gruppi appartamento per persone con disabilità si inserisce in un contesto più ampio, che abbraccia diversi livelli di intervento da quello legislativo a quello sociale/sanitario e soprattutto promuove l'autosufficienza, l'autonomia e la partecipazione attiva alla vita della comunità.

La gestione non si limita a un semplice intervento assistenziale, ma diventa un'opportunità per favorire la costruzione di una vita indipendente, dove la persona con disabilità possa esercitare proprie scelte e sviluppare competenze che le permettano di essere protagonista della propria esistenza.

Il gruppo appartamento oggetto del presente appalto è collocato a piano terra in una porzione di immobile denominato "Casa Isora", sito nel centro storico di San Giovanni in Persiceto e destinato ad ospitare un numero massimo di 6 persone con disabilità.

I locali destinati a tale servizio, di proprietà di ASP Seneca, saranno messi a disposizione dell'aggiudicatario nei termini definiti all'art. 11 del capitolato "Concessione in uso dei locali, degli impianti, dei beni mobili e relativi oneri".

Il servizio assume una valenza socio-assistenziale educativa, improntata alla sperimentazione di stili di vita familiari attraverso la gestione mirata e tutelata degli ospiti inseriti nel gruppo appartamento.

In conformità con la normativa regionale e nazionale di riferimento, l'attività del gruppo appartamento deve favorire lo sviluppo individuale, l'accrescimento delle autonomie potenziali dell'utenza e garantirne l'integrazione sociale prevedendo il coinvolgimento dei familiari e la condivisione del progetto con l'utente e i suoi referenti.

Il gruppo appartamento rappresenta una risposta per persone che necessitano di soluzioni alternative o sostitutive, anche in via temporanea, alla permanenza presso il proprio nucleo familiare.

La struttura si integra con le eventuali risorse familiari esistenti per garantire alla persona il soddisfacimento dei bisogni di cura, di sicurezza, nonché di espressione delle proprie caratteristiche e potenzialità personali.

Si connota inoltre come servizio di gestione di attività educative e assistenziali integrandosi in modo sostanziale anche con la rete dei servizi e i contesti sociali presenti sul territorio.

## NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente servizio è regolato da tutte le vigenti normative nazionali e regionali specifiche ed in particolare:

- Legge 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104: "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone in situazione di handicap psico-fisico" come successivamente integrata e modificata dalla Legge 21/03/1998 n. 162 e ulteriori s.m.i.
- Legge Regionale Emilia-Romagna 21 agosto 1997, n. 29: "Norme e provvedimenti per favorire le opportunità di vita autonoma e l'integrazione sociale delle persone disabili"
- Legge 68/1999: "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
- DGR 905 del 05/06/2023 "Programmazione Regionale per triennio 2022-2024 del Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza";
- Decreto legislativo 36/2023 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii..
- Legge 8 novembre 2000, n. 328: "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- Legge Regionale 2003, n. 2: "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- DGR 733 del 31/05/2017 "Programma Per L'utilizzo Del Fondo Per L'assistenza Alle Persone Con Disabilità Grave Prive Del Sostegno Familiare L.112/2016 e DEC. 23/12/2016
- DGR 156 del 05/02/2018 "Adesione della Regione Emilia Romagna al programma Vita Indipendente 2017 del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali"

## **SEZIONE B - CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE**

### **Indice**

- ART.1 - OGGETTO DELL'APPALTO
- ART. 2 - FINALITÀ E OBIETTIVI
- ART. 3 - UBICAZIONE CARATTERISTICHE E DOTAZIONI DEI LOCALI
- ART. 4 - CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI, DEGLI IMPIANTI, DEI BENI MOBILI E RELATIVI ONERI
- ART. 5 - DURATA DEL CONTRATTO
- ART. 6 - PERIODO DI PROVA
- ART. 7 - PREZZI DEL SERVIZIO, COMPUTO GIORNATE DI PRESENZA
- ART. 8 - SPESE SOSTENUTE DIRETTAMENTE DAI RESIDENTI
- ART. 9 - UTENZA, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEGLI INSERIMENTI
- ART. 10 - FUNZIONAMENTO E ORARI DI ATTIVITÀ DEL GRUPPO APPARTAMENTO
- ART. 11 - ASSENZE
- ART. 12 - PERSONALE DA IMPIEGARE NEL SERVIZIO
- ART. 13 - SOSTITUZIONE DEGLI OPERATORI
- ART. 14 - CLAUSOLA DI STABILITÀ' OCCUPAZIONALE ED ART. 57 DEL D.LGS. 36/2023 ED ULTERIORI CLAUSOLE SOCIALI
- ART. 15 - SERVIZI E ONERI ACCESSORI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO
- ART. 16 - REVISIONE PREZZI E MODIFICHE DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE
- ART. 17 - MONITORAGGIO DELLA REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO
- ART. 18 - CONTROLLI E PENALITÀ
- ART. 19 - RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA APPALTATRICE
- ART. 20 - COMPORTAMENTO DEL PERSONALE DELL'OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO
- ART. 21 - CONTINUITÀ DEL SERVIZIO
- ART. 22 - OBBLIGHI PREVIDENZIALI, FISCALI E ASSICURATIVI DELL'IMPRESA APPALTATRICE
- ART. 23 - RISERVATEZZA DEI DATI
- ART. 24 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO
- ART. 25 - DANNI A PERSONE E COSE
- ART. 26 - SCIoglimento DI SOCIETÀ
- ART. 27 - SUBAPPALTO
- ART. 28 - CAUZIONE DEFINITIVA
- ART. 29 - POLIZZE ASSICURATIVE
- ART. 30 - ANTICIPAZIONE
- ART. 31 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO
- ART. 32 - RECESSO DAL CONTRATTO
- ART. 33 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
- ART. 34 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO
- ART. 35 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO
- ART. 36 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
- ART. 37 - ACCORDO BONARIO
- ART. 38 - CLAUSOLA DI MANLEVA
- ART. 39 - SPESE ACCESSORIE
- ART. 40 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
- ART. 41 - CLAUSOLA FINALE

## ART.1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il contratto ha per oggetto l'affidamento della gestione complessiva di un gruppo appartamento dedicato ad accogliere persone disabili adulte classificate "a basso livello assistenziale" in base alla scheda di valutazione RER, afferenti all'ambito territoriale dei Comuni afferenti al Distretto Pianura Ovest. Nello specifico si tratta di un gruppo appartamento, collocato a piano terra in una porzione di immobile denominato "Casa Isora" sito nel centro storico di San Giovanni in Persiceto e destinato ad ospitare un numero massimo di 6 utenti.

I locali destinati a tale servizio, di proprietà di ASP Seneca, saranno messi a disposizione dell'aggiudicatario nei termini definiti all'art. 4 "Concessione in uso dei locali, degli impianti, dei beni mobili e relativi oneri" del presente Capitolato.

## ART. 2 - FINALITÀ E OBIETTIVI

Il servizio oggetto di gara assume una valenza socio-assistenziale educativa, improntata all'acquisizione di competenze attraverso la gestione mirata e tutelata degli ospiti inseriti nel gruppo appartamento.

In conformità con la normativa regionale e nazionale di riferimento, l'attività del gruppo appartamento deve favorire lo sviluppo individuale, l'accrescimento delle autonomie potenziali, il soddisfacimento dei bisogni di cura, di sicurezza, nonché di espressione delle proprie caratteristiche e potenzialità personali e garantirne l'integrazione sociale prevedendo il coinvolgimento della persona con disabilità, dei familiari, ove presenti, e i suoi referenti.

Il gruppo appartamento rappresenta anche una risposta per persone che necessitano di soluzioni alternative o sostitutive, anche in via temporanea, alla permanenza presso il proprio nucleo familiare.

Si connota inoltre come servizio di gestione di attività educative e assistenziali integrandosi in modo sostanziale anche con la rete dei servizi e i contesti sociali presenti sul territorio.

In relazione alle finalità indicate e fermi restando gli obiettivi specifici sotto indicati, nell'ambito della organizzazione e gestione del gruppo appartamento, assumono rilevanza fondamentale i seguenti **aspetti di tipo organizzativo**:

- la garanzia di una appropriata continuità assistenziale e progettuale dalla fase di inserimento fino all'eventuale dimissione;
- il sostegno e la promozione di attività socio-occupazionali;
- la gestione di eventuali situazioni di criticità e/o emergenza che si dovessero creare all'interno del gruppo appartamento;
- il mantenimento dei punti di riferimento esterni alla struttura;
- l'attiva collaborazione con i referenti istituzionali e con le diverse "realità" presenti nel territorio di riferimento;

Si prevede un'indispensabile flessibilità nell'organizzazione e nei tempi in relazione alle esigenze del servizio, e dovrà essere assicurata la presenza di operatori nei seguenti momenti significativi della giornata:

- a) il momento del risveglio, per la verifica della notte trascorsa e la rilevazione dei bisogni legati all'intera giornata, nonché il monitoraggio all'assunzione di eventuali terapie farmacologiche in atto e dell'igiene personale;
- b) il momento del pranzo, per una prima verifica dell'andamento della giornata, nonché la preparazione del pasto insieme alla persona, così come il successivo riassetto della cucina con la predisposizione delle attività pomeridiane;
- c) attività pomeridiane: collaborazione nelle attività di vita quotidiana come la cura del proprio guardaroba, attività di cura di sé, attività sportive o di tempo libero o di gruppo organizzate da altre agenzie, attività di integrazione con il territorio;
- d) il momento della cena: collaborazione all'apparecchiatura e al riordino della sala da pranzo e della cucina, lavaggio stoviglie;
- e) dopo cena: supervisione nell'organizzazione delle attività personali di ciascuno (ascolto musica, TV, attività di lettura, computer, etc..) prevedendo anche uscite individuali o collettive;
- f) preparazione per la notte: supervisione nell'igiene personale ove necessario, monitoraggio all'assunzione di eventuali terapie farmacologiche;
- g) fascia oraria 00,00 - 6,00: è richiesta la reperibilità con vincolo di permanenza nella struttura, ai sensi dell'art. 57 CCNL Cooperative Sociali 2023-2025.

Particolare attenzione va prestata al fine settimana nel quale, generalmente, si svolgono la maggior parte delle attività/uscite e si giocano le relazioni interpersonali sia all'interno del gruppo appartamento che all'esterno con le figure amicali e non presenti sul territorio. Deve essere favorito l'apporto del volontariato e lo svolgimento di attività ludiche e socializzanti.

Deve essere assicurata comunque la copertura di un operatore in struttura durante l'arco dell'intera giornata.

In rapporto alle finalità di carattere generale e agli aspetti organizzativi sopra richiamati, costituiscono **obiettivi specifici** del servizio:

- consolidare le autonomie acquisite e promuovere l'acquisizione di nuove autonomie;
- favorire la crescita e la realizzazione personale di ognuno;
- contribuire al processo di integrazione sociale di ogni persona favorendo l'acquisizione di comportamenti sociali adeguati;
- potenziare l'autostima, sostenendo il processo di costruzione di un'identità positiva, accettabile per sé e per gli altri, attraverso i processi di autonomia individuale, apprendimento e potenziamento di capacità relazionali, con gli altri membri del gruppo e con il contesto sociale;
- organizzare interventi di educazione alla salute, accompagnamento alle visite mediche, aiutando ed assistendo la persona con disabilità nel percorso di vita quotidiano al fine di soddisfare i bisogni personali, una maggiore cura di sé e della propria salute ed il raggiungimento di una migliore qualità di vita;
- contribuire al buon equilibrio dei rapporti fra i residenti e i loro familiari/persona di riferimento favorendo momenti di incontro e di verifica;
- mantenere e facilitare i percorsi di inserimento lavorativo e/o occupazionale di ognuno, nel rispetto delle capacità e potenzialità individuali;
- favorire l'inserimento in contesti non ancora esperiti e incentivare le attività esterne al gruppo appartamento anche attraverso l'eventuale apporto di associazioni di volontariato presenti sul territorio, al fine di favorire l'inclusione sociale e aumentare le opportunità relazionali;
- attivare canali di scambio e di collaborazione verso tutti i punti della rete in cui le persone sono inserite.

### **ART. 3 - UBICAZIONE CARATTERISTICHE E DOTAZIONI DEI LOCALI**

Come indicato all'art. 1 "Oggetto dell'appalto", il gruppo appartamento è collocato a piano terra in una porzione di immobile denominato "Casa Isora" sito nel centro storico di San Giovanni in Persiceto - Via Matteotti n. 2.

I locali destinati al gruppo appartamento sono di proprietà di ASP Seneca.

Tutto quanto non presente nella struttura, così come consegnata dall'ASP Seneca, e necessario per l'ordinaria gestione e conduzione del gruppo appartamento, si intende a carico dell'Aggiudicatario.

I locali utilizzabili occupano circa 180 mq e comprendono:

- ingresso su soggiorno
- ripostiglio
- n. 3 camere a 2 PL
- n. 1 camera 1 PL
- n. 2 bagni per utenza
- n. 1 bagno (operatori)
- n. 1 lavanderia
- n. 1 cucina non abitabile
- n. 1 soggiorno polivalente.

Sotto il profilo normativo, il gruppo appartamento è identificato come alloggio destinato a civile abitazione ai sensi dell'art 3 del D.M. 308 del 31/5/2001.

In particolare, ai sensi della DGR 564/2000 tale attività non è soggetta all'obbligo di autorizzazione al funzionamento, ma alla denuncia di inizio attività da parte del soggetto che si aggiudicherà la presente gara.

### **ART. 4 - CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI, DEGLI IMPIANTI, DEI BENI MOBILI E RELATIVI ONERI**

I beni immobili, gli impianti, le attrezzature e i macchinari di proprietà di ASP Seneca e i mobili di proprietà ASP Seneca e dell'Azienda USL di Bologna, utilizzati per la realizzazione del servizio in oggetto ed indicati

nell'accordo di regolamentazione di cui ai successivi commi, sono concessi in uso, per la durata del contratto, all'Aggiudicatario che ha l'obbligo di provvedere alla conservazione e manutenzione ordinaria degli immobili ed alla corretta conservazione e manutenzione dei beni mobili.

Eventuali sostituzioni o reintegri di attrezzature/arredi e altre dotazioni che risultino mancanti o non funzionanti, o che si rendano necessari per la durata dell'appalto, sono a totale carico dell'aggiudicatario che dovrà provvedere direttamente.

Per quanto riguarda la manutenzione programmata delle parti ed impianti concessi in uso della struttura "Casa Isora" (a titolo esemplificativo: parte idraulica/ parte elettrica/parte raffrescamento/parte edile/ verde/servizio neve/ monitoraggio roditori/pulizie etc..) i costi restano a carico dell'utilizzatore come da schema di accordo disciplinante la messa a disposizione dei locali di proprietà di ASP Seneca, allegato al presente capitolato. (Allegato 8)

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di custodire i beni concessi in uso e di riconsegnare i beni medesimi all'Ente proprietario, alla cessazione della vigenza del contratto, nello stato di fatto e di diritto nel quale si trovavano all'atto della consegna, fatto salvo il normale logorio d'uso. La riconsegna dovrà constare da appositi verbali di consegna sottoscritti dalle parti.

In particolare, prima dell'avvio del servizio, si provvederà a formale consegna dei locali e dei beni mobili mediante stesura di apposito verbale contenente anche l'inventario dei beni immobili e il loro stato di conservazione.

A fronte della messa a disposizione da parte dell'ASP Seneca dei locali destinati a gruppo appartamento, dei beni mobili e delle attrezzature, l'Aggiudicatario dovrà corrispondere all'ASP Seneca medesima un canone che viene stabilito in Euro 8.500,00/ annui.

Per quanto riguarda i costi relativi alle utenze l'aggiudicatario dovrà corrispondere ad ASP Seneca quanto dovuto sulla base dei consumi effettivi ripartiti sulla base del regolamento condominiale.

I costi relativi alla produzione di fluidi termovettori ad uso riscaldamento, saranno fatturati direttamente all'aggiudicatario sulla base dei consumi effettivi rilevati per il gruppo appartamento.

Per disciplinare le modalità di gestione dei beni patrimoniali di cui trattasi, l'Ente proprietario e l'Aggiudicatario sottoscriveranno un apposito accordo di regolamentazione, (come da schema allegato 8) che sarà consegnato in copia all'ASP Seneca.

La copertura assicurativa per danni a terzi, inclusi gli utenti, l'Ente proprietario e prestatori di lavoro a causa dell'attività espletata dall'Aggiudicatario spetta all'Aggiudicatario medesimo.

I soggetti terzi che operano per conto del gestore (es. in base a un contratto di fornitura per la realizzazione degli interventi e servizi previsti nel presente capitolato), saranno soggetti ai medesimi obblighi ed oneri a carico del gestore e tenuti anch'essi ad analogo copertura assicurativa.

## **ART. 5 - DURATA DEL CONTRATTO**

Il contratto avrà durata pari a 36 mesi, per un periodo ricompreso presumibilmente dal 01/07/2026 al 30/06/2029 o comunque dalla data della consegna anticipata del servizio ai sensi dell'art. 17, comma 8, del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii..

L'appalto decorrerà dalla data di stipula del contratto o comunque dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna del servizio, nel caso di consegna anticipata o in via d'urgenza. In tal caso occorrerà prevedere e costituire preventiva garanzia definitiva e polizze assicurative come previste dal presente CSDP.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di modificare o rescindere il contratto qualora, a seguito di segnalazione dell'organo tecnico, vi siano variazioni connesse con fondata motivazione.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di prorogare, ai sensi dell'art. 120, comma 10, del D.lgs. 36/2023 e ss. mm.ii., il contratto per un periodo di 24 mesi, previo avviso da comunicarsi per iscritto all'operatore economico aggiudicatario, con un preavviso di almeno 30 giorni prima della scadenza del termine.

L'operatore economico aggiudicatario è tenuto ad eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto e alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120, comma 11, del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.. In tal caso l'operatore economico aggiudicatario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

L'Operatore Economico aggiudicatario si impegna altresì ad assicurare l'eventuale graduale subentro di altro operatore economico al termine del contratto, per salvaguardare la continuità assistenziale.

## **ART. 6 - PERIODO DI PROVA**

L'Aggiudicatario è soggetto a un periodo di prova di tre mesi, a far data dall'inizio effettivo delle attività. Trascorsi i tre mesi dall'inizio del contratto, il periodo di prova si intende superato se non sia intervenuta comunicazione da parte della Stazione Appaltante.

Qualora, durante tale periodo, l'esecuzione del servizio non risponda alle norme previste dal presente capitolato e/o dall'offerta tecnica proposta in fase di gara, la Stazione Appaltante comunicherà all'Aggiudicatario le motivazioni che ostano al superamento del periodo di prova, con diffida ad adempiere. Persistendo i motivi che ostano al superamento positivo del periodo di prova, la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto, con pec e di assegnare il servizio all'offerente che segue in classifica, senza che l'Aggiudicatario possa richiedere i danni (art. 1456 c.c. – clausola risolutiva espressa).

In tal caso l'Aggiudicatario:

- dovrà proseguire nel servizio fino alla data comunicata dalla Stazione Appaltante;
- avrà diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni eseguite;
- si vedrà incamerare il deposito cauzionale, salvo eventuali maggiori oneri.

## **ART. 7 - PREZZI DEL SERVIZIO, COMPUTO GIORNATE DI PRESENZA**

Il corrispettivo complessivo spettante all'impresa appaltatrice è rappresentato dal valore della retta giornaliera che è fissata in Euro 124,38 (valore giornaliero imponibile per posto letto) soggetta a ribasso in funzione dell'offerta presentata in gara.

L'importo della retta è da intendersi onnicomprensivo di obblighi, rischi e oneri a carico dell'Aggiudicatario, dell'organizzazione dei piani di lavoro, della formazione del personale e di tutto quanto previsto dal presente capitolato. La retta giornaliera verrà corrisposta a decorrere dal giorno di effettivo inserimento della persona nel gruppo appartamento, fino al giorno di dimissione compreso.

Nel caso in cui, nel medesimo giorno di dimissione, il posto liberato dovesse essere occupato da altra persona, la retta relativa a tale giornata sarà contabilizzata in riferimento alla persona entrante.

Il costo di riferimento del servizio sarà remunerato come segue:

- a carico del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza una **quota pari all'80%**
- a carico di ASP Seneca e/o dei residenti una **quota pari al 20%**.

## **ART. 8 - SPESE SOSTENUTE DIRETTAMENTE DAI RESIDENTI**

I residenti provvederanno a sostenere direttamente le spese relative a materiali e ai beni di uso personale.

A titolo puramente esemplificativo:

- indumenti personali
- farmaci, ausili medici e protesici non erogati dal SSN
- eventuali ticket sanitari
- uscite, gite, vacanze con compartecipazione al costo del servizio come prevista dai regolamenti comunali.

## **ART. 9 - UTENZA, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEGLI INSERIMENTI**

Il gruppo appartamento, è identificato come struttura di tipo residenziale, con le caratteristiche dell'alloggio adibito a civile abitazione, per l'accoglienza di persone con disabilità adulte, maschi e femmine, a basso livello assistenziale, destinata ad ospitare fino ad un massimo 6 persone, per i quali si è valutato opportuno sperimentare percorsi di vita autonoma.

È espressamente prevista anche la possibilità di accogliere persone per brevi periodi (allontanamento o distacco dalla famiglia, necessità di sollievo ed alleggerimento del carico familiare) con progetti di inserimento temporaneo finalizzati all'autonomia personale, compatibilmente con la disponibilità dei posti. Qualora la persona inserita temporaneamente frequenti una struttura semiresidenziale, usufruendo quindi di un doppio servizio nell'arco dello stesso giorno, la quota giornaliera a suo carico sarà intera per la struttura diurna e ridotta del 30% per il gruppo appartamento.

I residenti, in relazione alla tipologia di disabilità, potranno essere occupati in attività lavorative o di altro tipo all'esterno della struttura.

Le persone inserite provengono dal territorio del Distretto Pianura Ovest – AUSL di Bologna - comprendente i Comuni: Anzola dell'Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore, Sala Bolognese, San Giovanni in Persiceto e Sant' Agata Bolognese.

### **Gestione degli inserimenti - Dimissioni**

L'effettiva ammissione della persona nel gruppo appartamento deve essere sempre autorizzata dalla UASS distrettuale, previa valutazione dell'UVM e secondo modalità e indicazioni tecniche definite in modo congiunto con l'U.O. Disabili di ASP Seneca.

L'U.O. Disabili di ASP Seneca, in modo congiunto con la UASS distrettuale, provvederà a fornire all'aggiudicatario tutte le informazioni possedute e i dati necessari all'inserimento, con particolare riguardo alle condizioni socio sanitarie e socio-relazionali dei soggetti che saranno ospitati, compresa la scheda di valutazione multidimensionale e il nominativo del responsabile del caso, necessari a garantire adeguata presa in carico.

Tenendo conto delle caratteristiche e dei bisogni della persona e nel rispetto delle necessità delle famiglie, verranno concordati con la persona degli incontri conoscitivi del gruppo appartamento, volti a favorire un percorso propedeutico al successivo inserimento.

La UASS, a seguito di avvenuta autorizzazione all'inserimento, comunica la data di accesso.

In caso di urgenza o in situazioni di emergenza, l'effettivo accesso nel gruppo appartamento dovrà essere assicurato entro **24 ore** dalla comunicazione di autorizzazione effettuata dalla UASS.

Si precisa che l'Azienda Usl provvederà all'autorizzazione degli inserimenti in relazione alla programmazione annuale del Distretto e che tale programmazione potrà essere condizionata, senza pregiudizio alcuno per la stazione appaltante, da provvedimenti che dovessero intervenire in materia di contenimento della spesa sia in ambito nazionale che locale.

Al momento dell'ingresso nel gruppo appartamento, dovrà essere sottoscritto uno specifico contratto di assistenza individuale che determini chiaramente il riparto economico della retta e le modalità di compartecipazione della persona al costo del servizio tenendo conto dei regolamenti comunali.

Tale contratto dovrà essere sottoscritto dall'Aggiudicatario, dal residente e/o dai suoi familiari e/o del suo amministratore di sostegno/tutore.

Resta inteso che le decisioni ultime relative al governo degli inserimenti, della permanenza e delle dimissioni sono in capo alla UASS del Distretto Pianura Ovest.

Nel caso di inserimenti comportanti oggettive difficoltà di gestione da parte dell'Aggiudicatario, dietro segnalazione di quest'ultimo e previa verifica con la competente UASS Distrettuale e l'U.O. Disabili di ASP Seneca, potrà essere concordata la dimissione della persona dalla struttura, con un preavviso minimo di 30 giorni.

Nel caso di "auto dimissioni" sarà cura della competente U.O. Disabili di ASP Seneca darne tempestiva comunicazione. A partire dalla data di effettiva auto-dimissione si rimanda alle modalità previste all'ultimo comma dell'art. 11 del presente Capitolato.

Il Coordinatore responsabile di struttura e gli operatori del gruppo appartamento in collaborazione con il Responsabile del Caso dovranno elaborare annualmente per ogni persona il PEAI che dovrà essere sottoposto periodicamente a verifica, condiviso con la persona e i suoi referenti familiari ed eventuale amministratore di sostegno/tutore.

L'Aggiudicatario si impegna ad utilizzare il sistema informativo indicato dal Committente quale sistema di gestione e monitoraggio dell'attività del gruppo appartamento.

### **ART. 10 - FUNZIONAMENTO E ORARI DI ATTIVITÀ DEL GRUPPO APPARTAMENTO**

Il gruppo appartamento è attivo sulle 24 ore per l'intero arco settimanale e per tutte le giornate dell'anno. Le attività e la presenza del personale dell'Aggiudicatario dovranno essere assicurate in via ordinaria come segue:

- **giorni feriali, festivi e fine settimana** dalle ore 00,00 alle ore 06,00 con reperibilità con vincolo di permanenza nella struttura, ai sensi dell'art. 57 CCNL Cooperative Sociali 2023-2025.
- **giorni feriali, festivi e fine settimana** dalle ore 06,00 alle ore 24,00.

Qualora, sulla base dei progetti individualizzati, tutte le persone inserite nel gruppo appartamento non siano presenti nella fascia oraria 9,00/12,00 in quanto impegnati in altre attività, è possibile prevedere l'assenza dell'operatore in tale fascia oraria, con eventuale rideterminazione dei costi.

Anche nel caso di riduzione di residenti (in numero da 4 o inferiore) sarà possibile rivedere l'organizzazione del personale proposta con eventuale rideterminazione dei costi.

#### **ART. 11 - ASSENZE**

Le giornate di assenza si conteggiano sulla base dei pernottamenti fuori dalla struttura.

Le giornate di assenza, programmate, concordate con il Responsabile del Caso, che di norma non dovranno superare i 15 giorni annui, comunicate con un anticipo di almeno 7 giorni e coerenti con eventuali accordi contenuti nel PEAI, nonché le assenze comunicate con preavviso inferiore ai 7 giorni (limitate ad un massimo di 5 giorni/anno) comportano sin dal primo giorno la corresponsione della retta giornaliera ridotta del 20% sia per la quota a carico FRNA che per la quota sociale a carico di ASP Seneca, salvo diversa valutazione e comunicazione da parte dell'UVM.

Le assenze programmate superiori ai 15 giorni complessivi annui dovranno essere preventivamente autorizzate dalla UASS sulla base del PAI/PEI e comportano una riduzione della tariffa a carico del FRNA e della quota sociale pari al 20%.

La quota a carico della persona sarà calcolata così come previsto dai regolamenti comunali.

Il ricovero ospedaliero deve essere immediatamente comunicato dal Gestore all'U.O. Disabili di ASP Seneca e alla UASS Distrettuale.

In caso di ricovero presso strutture ospedaliere, la tariffa a carico del FRNA e la quota a carico di ASP Seneca resteranno invariate per le prime 72 ore, a fronte di una copertura assistenziale garantita dall'Appaltatore.

Dal quarto giorno di ricovero la retta giornaliera complessiva (tariffa a carico del FRNA e la quota a carico di ASP Seneca) sarà ridotta del 20% salvo che in base al Progetto Individuale si valuti necessaria una ulteriore copertura assistenziale presso la struttura ospedaliera.

Qualora il ricovero si protragga oltre i 15 giorni, l'U.O. Disabili di ASP Seneca e la UASS Distrettuale si riservano la possibilità di valutare l'eventuale dimissione/trasferimento dell'utente.

L'U.O. Disabili di ASP Seneca e la UASS Distrettuale si riservano la possibilità di effettuare inserimenti temporanei sui posti non utilizzati per periodi di assenza. In tali casi sarà corrisposta la retta piena.

Dalla data di effettivo posto vacante e fino al giorno antecedente l'ingresso in struttura di nuova persona individuata, sarà riconosciuta al Gestore una quota giornaliera a copertura del posto pari al 30% della tariffa complessiva (quota FRNA e quota Sociale) di frequenza, a titolo di mantenimento posto.

#### **ART. 12 - PERSONALE DA IMPIEGARE NEL SERVIZIO**

L'Aggiudicatario dovrà garantire la gestione del servizio, con proprio personale qualificato sia sul piano tecnico sia su quello dell'esperienza specifica nel settore, impiegando le seguenti professionalità essenziali:

- coordinatore responsabile di struttura
- educatore
- operatore socio-sanitario

Tali operatori dovranno essere in possesso dei requisiti (qualifiche) secondo quanto indicato nell'allegato DB alla DGR 514 del 20/04/2009 e ss.mm.ii.

L'Aggiudicatario potrà individuare altre eventuali figure professionali che intende utilizzare per la conduzione, gestione e organizzazione del gruppo appartamento e delle attività a questo collegate.

Nell'ambito della documentazione tecnica presentata in sede di offerta, dovranno essere indicate le dotazioni di personale e relative qualifiche che i partecipanti intendono mettere a disposizione per la gestione del gruppo appartamento.

L'Aggiudicatario dovrà comunicare formalmente al Responsabile U.O. Disabili ASP Seneca e alla UASS distrettuale il nominativo e i relativi recapiti dell'operatore con funzioni di Referente di struttura per l'Ente Gestore.

Qualora dovessero essere riscontrate irregolarità, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare le penali stabilite nel successivo art. 18 "Controlli e Penalità" ovvero, in casi gravi, di recedere dal servizio.

Sono a carico dell'Aggiudicatario tutti gli oneri di competenza in osservanza delle leggi, disposizioni, regolamenti, contratti normativi e salariali, previdenziali ed assicurativi, disciplinanti il rapporto di lavoro del settore.

#### **ART. 13 - SOSTITUZIONE DEGLI OPERATORI**

Per quanto attiene al personale impiegato, si precisa che deve essere assicurata l'immediata sostituzione degli operatori assenti a garanzia dell'organico minimo previsto per l'espletamento del servizio.

#### **ART. 14 - CLAUSOLA DI STABILITÀ OCCUPAZIONALE ED ART. 57 DEL D.LGS. 36/2023 ED ULTERIORI CLAUSOLE SOCIALI**

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'Aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze del contraente uscente, garantendo le tutele del CCNL indicato all'articolo 12 del presente Capitolato quindi a rispettare la clausola sociale ex art. 57 del Codice dei contratti pubblici, così come declinata nel progetto di riassorbimento presentato in sede di gara, come indicato nel Disciplinare.

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati nella tabella di cui all'*All. 1) Elenco del personale da riassorbire* allegata al presente progetto di gara, la quale contiene il numero degli addetti con indicazione dei lavoratori svantaggiati ai sensi della legge n. 381/91, qualifica, livelli anzianità, sede di lavoro, monte ore, etc.

L'Aggiudicatario è tenuto ad utilizzare esclusivamente personale regolarmente assunto ed inquadrato, ed è obbligato, ancorché Cooperativa e nei confronti dei propri soci, a rispettare tutte le condizioni normative e retributive, nessuna esclusa, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il settore di riferimento.

Il mancato rispetto da parte dell'Appaltatore dei minimi salariali e delle altre clausole dei contratti collettivi richiamati, nonché delle norme relative agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi nei confronti dei propri prestatori di lavoro, potrà comportare la risoluzione del contratto stipulato.

L'Aggiudicatario si obbliga a continuare ad applicare i contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. Il personale che sarà messo a disposizione dallo stesso (aggiudicatario) deve essere professionalmente capace e fisicamente idoneo, a conoscenza delle modalità di esecuzione del servizio e delle misure di sicurezza previste dal D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

L'Aggiudicatario, che provvede alla gestione del servizio con risorse umane qualificate, risponde dell'esecuzione dei servizi unitamente all'operato e al contempo dei propri dipendenti e/o preposti, e degli eventuali danni che tale personale può arrecare al Comune o a terzi. Per le verifiche in ordine agli adempimenti obbligatori nei confronti delle risorse umane impiegate, ASP può richiedere ogni documento utile. Tutti gli oneri inerenti alla gestione del personale impiegato sono in capo all'Appaltatore, così come ogni responsabilità in merito alla corretta attivazione delle procedure relative al reperimento dello stesso.

Nei casi in cui l'aggiudicatario occupi un numero pari o superiore a n. 15 dipendenti e non superiore a 50 dipendenti è tenuto, entro sei mesi dalla stipula del contratto, a consegnare alla Stazione Appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali. Trascorsi 30 giorni dalla decorrenza dei sei mesi, il RUP intimerà la presentazione della suddetta relazione entro i successivi 10 giorni. In caso di ulteriore inosservanza dell'obbligo verrà comminata una penale calcolata in misura giornaliera pari al 0,5 per mille, con facoltà di rivalersi sulla cauzione definitiva. Resta fermo il limite del 10% dell'ammontare netto contrattuale delle penali pena la risoluzione del contratto.

#### **ART. 15 - SERVIZI E ONERI ACCESSORI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO**

L'ASP e l'AUSL non corrisponderanno alcun onere aggiuntivo, rispetto alla retta giornaliera risultante dalla procedura di gara.

Si intendono espressamente a carico dell'Aggiudicatario:

##### **a. Generi alimentari**

**b. Materiale igienico sanitario****c. Detersivi****d. Materiale di cancelleria****e. Trasporti**

L'Aggiudicatario garantisce ai residenti trasporti per visite mediche e prestazioni ambulatoriali e trasporti per finalità ricreative, socializzanti o altro, secondo quanto previsto dai rispettivi PAI/PEI. I costi afferenti sono compresi nel costo del servizio.

**f. Pulizie**

L'Aggiudicatario, in apporto alle pulizie quotidiane ordinariamente eseguite dagli assistiti sotto la supervisione/ tutoraggio degli operatori, dovrà comunque assicurare, anche con intervento di proprio personale, la presenza di condizioni ottimali, tali da garantire la fruizione in sicurezza dell'appartamento, sia dal punto di vista igienico sanitario che della incolumità delle persone e degli operatori.

**g. Materiali di consumo e dotazioni strumentali**

ASP Seneca, quale proprietaria dei locali, e l'Azienda USL mettono a disposizione gli arredi e alcune dotazioni strumentali di base già presenti in struttura che verranno definiti in sede di stipula contrattuale.

Tutto quanto non presente nella dotazione base messa a disposizione dall'ASP Seneca e Azienda USL, è a carico dell'Aggiudicatario.

Si intende pertanto a suo carico tutto quanto necessario per la ordinaria conduzione e gestione del gruppo appartamento e delle attività connesse. Tali dotazioni, fornite direttamente dall'Aggiudicatario, rimarranno di sua proprietà al termine del rapporto contrattuale.

L'Aggiudicatario è obbligato al ripristino e/o sostituzione di eventuali dotazioni/beni di proprietà aziendali che dovessero essere danneggiate durante la gestione del gruppo appartamento.

**h. Manutenzione beni mobili ed apparecchiature**

Sono a carico dell'Aggiudicatario del servizio le manutenzioni ordinarie e straordinarie dei beni mobili, elettrodomestici ed apparecchiature del gruppo appartamento, ivi comprese quelle messe a disposizione dall'ASP Seneca e dall'Azienda USL.

**i. Formazione e aggiornamento**

L'Aggiudicatario dovrà prevedere iniziative di formazione e supervisione permanente del proprio personale, attraverso la redazione di un programma annuale che comprenda l'attivazione di corsi, incontri e stage inerenti tematiche educative-organizzative che saranno oggetto di verifica del gruppo di monitoraggio distrettuale, così come previsto all'art. 17 che segue.

Dovrà inoltre consentire al proprio personale la partecipazione ad iniziative formative promosse dall'Azienda USL o da ASP Seneca, qualora ritenute di primaria importanza per il servizio e il target.

La partecipazione degli operatori ad iniziative di aggiornamento non comporta oneri aggiuntivi a carico dell'ASP Seneca e dell'Azienda USL.

**j. Manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti concessi in uso**

Detto servizio è regolamentato all'art. 4 - Concessione in uso dei locali, degli impianti, dei beni mobili e relativi oneri.

**ART. 16 - REVISIONE PREZZI E MODIFICHE DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE**

Ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 36/2023, è applicata la revisione prezzi, da attivarsi al verificarsi di condizioni di natura oggettiva che determinino una variazione del servizio, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al 5% dell'importo complessivo del servizio, ed operano nella misura dell'80% del valore eccedente la variazione del 5% applicata alle prestazioni da eseguire. Ai fini della revisione, da applicarsi come indicato al punto precedente, si farà riferimento alla variazione media dell'indice ISTAT generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati in Italia, al netto dei tabacchi (F.O.I.) (rif. Tabella D2), riferita all'anno precedente e verrà riconosciuta, come precedentemente indicato (variazione oltre il 5% dell'importo complessivo e nei limiti dell'80% della variazione stessa).

La rilevazione avverrà semestralmente.

Il meccanismo di revisione di cui al presente articolo si applica altresì agli eventuali subappalti e subcontratti, secondo la disciplina di cui all'art. 60, comma 4 quater, tramite altresì il rinvio all'Allegato II.2 bis.

Le modifiche in corso di esecuzione sono disciplinate ai sensi dell'art. 120 del Codice. La Stazione Appaltante si riserva altresì di avvalersi delle modifiche in corso di esecuzione di cui all'art. 120, commi 9, 10 e 11 del Codice, in presenza dei presupposti e secondo la disciplina indicata ai suddetti commi.

## **ART. 17 - MONITORAGGIO DELLA REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Il monitoraggio della regolare esecuzione del contratto di servizio verrà effettuato dai Committenti secondo le seguenti modalità:

- relazione annuale, predisposta dal Soggetto Gestore, nella quale sono evidenziati gli obiettivi raggiunti e la valutazione del posizionamento del servizio rispetto agli indicatori di risultato, individuati come base minima a livello regionale;
- rilevazione periodica dei principali parametri di attività e di gestione previsti nell'ambito del modulo informatico GARSIA e del flusso SIAR;
- richiesta dei Committenti al Gestore di relazione su specifici episodi o situazioni che potrebbero rappresentare inadempienze contrattuali;
- incontri e/o visite di verifica effettuate da specifico Gruppo di monitoraggio distrettuale, coordinato dalla UASS e di norma composto da rappresentanti dell'ASP, dei Comuni dell'ambito distrettuale, dell'Ufficio di Piano Distrettuale, del Dipartimento Cure Primarie dell'Azienda USL e del Dipartimento Attività Assistenziali Territoriali (DATER);

Compiti prioritari del Gruppo di monitoraggio distrettuale sono:

- monitoraggio e verifica dell'applicazione dei protocolli, delle linee guida e dei percorsi di qualità di livello aziendale, nonché analisi e monitoraggio delle modalità organizzative e gestionali connesse agli aspetti sanitari e riabilitativi, da effettuarsi con visita presso la struttura, almeno una volta l'anno, con utilizzo di apposite griglie;
- analisi e monitoraggio della popolazione assistita in relazione alle modifiche dei bisogni assistenziali;
- analisi e confronto sull'offerta delle attività socio-sanitarie e sanitarie interne al servizio anche in relazione alle modalità di organizzazione del lavoro;
- pianificazione di iniziative formative di livello distrettuale/ aziendale a supporto della qualificazione dei servizi.

Il Gestore si impegna a:

- fornire tutta la documentazione di volta in volta richiesta;
- garantire la puntuale e corretta implementazione del modulo informativo/informatico GARSIA secondo le modalità comunicate dalla Committenza;
- consentire l'accesso alla propria sede ai rappresentanti individuati dalla Committenza, al fine di permettere le necessarie ed opportune verifiche e collaborare attivamente per la realizzazione delle visite di verifica.

## **ART. 18 - CONTROLLI E PENALITÀ**

Il Direttore dell'esecuzione attiva un sistema di rilevazione quali/quantitativa del servizio nel suo complesso, oltre a quanto previsto all'articolo che precede.

Il Direttore dell'esecuzione espleta i controlli volti a verificare, da un lato, la piena rispondenza delle prestazioni erogate, dall'altro, i risultati conseguiti. Il Direttore dell'esecuzione potrà in ogni momento senza preavviso e con ogni mezzo, controllare e verificare l'andamento del servizio.

In caso di inosservanza delle norme del presente contratto, e per ciascuna carenza rilevata, si potranno applicare le penalità di seguito elencate, previa contestazione dell'addebito all'impresa aggiudicataria e rigetto delle sue eventuali giustificazioni ritenute non sufficienti:

- in caso di sospensione, abbandono o mancata effettuazione del servizio, anche parziale, verrà applicata una penale pari a Euro 3.000,00;
- in caso di impiego di personale inadeguato e/o insufficiente a garantire un livello di efficienza del servizio, verrà applicata una penale di Euro 2.000,00;
- in caso di gravi azioni a danno della dignità personale degli assistiti da parte di operatori dell'aggiudicatario o da esso incaricati, verrà applicata una penale di Euro 3.000,00;
- in caso di violazioni o modifiche delle procedure preventivamente concordate con i Servizi di ASP Seneca, verrà applicata una penale pari a Euro 1.000,00.

In caso di segnalazioni di inadempimenti il Direttore dell'Esecuzione, informato il RUP, comunicherà, nel più breve tempo possibile, all'Aggiudicatario quanto emerso. Il RUP o un suo incaricato e il rappresentante dell'Aggiudicatario effettueranno, immediatamente, un sopralluogo congiunto con stesura di un apposito verbale.

In caso di mancato sopralluogo, per cause direttamente o indirettamente imputabili all'Aggiudicatario, si darà immediato corso all'applicazione della penale. In tal caso l'Aggiudicatario non potrà sollevare alcuna obiezione.

Delle penali applicate sarà data comunicazione all'Aggiudicatario con PEC o altro mezzo idoneo a comprovare il ricevimento.

L'Aggiudicatario dovrà emettere nota di accredito per l'importo della penale applicata che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture in corso al momento del ricevimento della nota di accredito.

Resta salva la facoltà della Stazione Appaltante, in caso di disservizio e/o assenza ingiustificata, di ricorrere ad altre ditte per l'effettuazione del servizio. In tal caso tutti gli oneri saranno a carico dell'aggiudicatario.

#### **ART. 19 - RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA APPALTATRICE**

L'Aggiudicatario dovrà comunicare all'ASP Seneca e all'Azienda Usl – Distretto Pianura Ovest, il nominativo di un suo rappresentante o incaricato quale responsabile/coordinatore per tutti gli adempimenti previsti dal presente capitolato. Dovrà inoltre comunicare il recapito telefonico per immediata disponibilità dell'incaricato per ogni comunicazione urgente che dovesse rendersi necessaria al di fuori delle ore di servizio.

L'incaricato dovrà controllare e far osservare al personale impiegato le funzioni e i compiti stabiliti per il regolare funzionamento del servizio. Dovrà mantenere un contatto continuo con gli addetti segnalati dall'ASP Seneca per il controllo dell'andamento del servizio.

In caso di assenza o impedimento dell'incaricato, l'Aggiudicatario dovrà comunicare il nominativo e l'indirizzo di un sostituto.

#### **ART. 20 - COMPORTAMENTO DEL PERSONALE DELL'OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO**

I dipendenti dell'Aggiudicatario e comunque il personale di cui lo stesso si avvale per la gestione e conduzione del gruppo appartamento e l'espletamento delle attività relative, è obbligato a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza ed agire in ogni occasione con la diligenza professionale che il servizio affidato richiede.

L'ASP Seneca, in accordo con la UASS distrettuale, può richiedere l'allontanamento del personale che non si sia comportato con correttezza.

In particolare, l'Aggiudicatario del servizio deve assicurare che il proprio personale agisca con professionalità, correttezza e diligenza, avendo cura di segnalare subito al proprio responsabile diretto e alla Responsabile dell'U.O. Disabili dell'ASP Seneca qualora rilevi anomalie durante lo svolgimento del servizio.

L'Aggiudicatario è in ogni caso responsabile del comportamento dei suoi dipendenti e del personale comunque impiegato per la gestione del servizio di cui al presente capitolato.

#### **ART. 21 - CONTINUITÀ DEL SERVIZIO**

L'erogazione del servizio ai residenti, così come programmato, non può essere interrotta o sospesa se non per gravissime cause di forza maggiore.

In caso di conflitto sindacale tra la l'Aggiudicatario e i propri professionisti, l'Aggiudicatario è obbligato a garantire tutte le prestazioni essenziali se e in quanto previste.

In caso di sciopero, l'Aggiudicatario si impegna ad osservare e a far osservare le norme di garanzia per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 146/90 e successive modificazioni ed integrazioni al fine di assicurare la comunicazione preventiva e tempestiva ai residenti.

In caso di interruzione o sospensione degli interventi e servizi, per cause indipendenti sia dalla volontà della Stazione Appaltante che dell'Aggiudicatario, quest'ultimo dovrà mettere in atto tutte le opportune misure per affrontare le situazioni di emergenza ed informarne i residenti. L'Aggiudicatario avrà cura di informare tempestivamente ASP Seneca, l'Azienda Usl e la UASS Distrettuale sulle motivazioni e cause della interruzione o sospensione.

L' Aggiudicatario sarà comunque tenuto a dare preventiva e tempestiva comunicazione e dovrà garantire, in ogni caso, il servizio di emergenza.

Sono vietate "ricusazioni" dei residenti da parte del Gestore. In caso di presunta inappropriata di un inserimento è previsto un confronto sul caso.

## **ART. 22 - OBBLIGHI PREVIDENZIALI, FISCALI E ASSICURATIVI DELL'IMPRESA APPALTATRICE**

L'Aggiudicatario è tenuto al tassativo e integrale rispetto dell'applicazione per tutti i dipendenti delle condizioni retributive, previdenziali, assicurative e normative previste dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro di riferimento, compresi i diritti sindacali e la responsabilità civile verso terzi.

Resta comunque inteso che la Stazione Appaltante rimane del tutto estranea ai rapporti che andranno ad instaurarsi fra l'Aggiudicatario ed il personale da questo dipendente, esonerandola da qualsiasi responsabilità in merito. A richiesta della Stazione Appaltante, l'operatore economico aggiudicatario dovrà fornire tutta la documentazione necessaria a verificare il rispetto degli obblighi suddetti.

Il personale utilizzato dovrà avere idoneità sanitaria allo svolgimento della mansione, secondo quanto previsto dal D.lgs. 81/08, art. 41: presso il gruppo appartamento dovrà essere conservata la documentazione attestante le certificazioni sanitarie previste dalla normativa vigente, comprensiva dei giudizi di idoneità.

Il rapporto di lavoro del personale socio e/o dipendente deve comunque garantire il rispetto delle norme previste dallo Statuto dei lavoratori.

## **ART. 23 - RISERVATEZZA DEI DATI**

L'Aggiudicatario è tenuto a garantire la piena riservatezza e protezione dei dati personali e delle informazioni di cui venga a conoscenza nell'ambito dell'esecuzione del servizio, impegnandosi a trattarli nel rispetto della normativa vigente in materia, ed in particolare del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.lgs. 196/2003, come modificato dal D.lgs. 101/2018. In particolare:

- i dati personali, anche appartenenti a categorie particolari ai sensi dell'art. 9 del GDPR, trattati nell'ambito del servizio (es. dati sanitari, socio-assistenziali, informazioni relative agli utenti), potranno essere utilizzati esclusivamente per finalità strettamente connesse all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e nei limiti delle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento;
- l'Aggiudicatario si impegna ad adottare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell'art. 32 del GDPR, al fine di prevenire accessi non autorizzati, perdita, distruzione o diffusione indebita dei dati;
- l'Aggiudicatario garantisce che il personale impiegato nel servizio sia preventivamente autorizzato al trattamento dei dati personali e adeguatamente istruito in materia di protezione dei dati, nonché vincolato da obblighi di riservatezza;
- è fatto divieto all'Aggiudicatario di diffondere, comunicare o utilizzare i dati per finalità diverse da quelle previste dal presente contratto, salvo espressa autorizzazione della Stazione Appaltante o obblighi di legge;
- l'Aggiudicatario si impegna a collaborare con la Stazione Appaltante per garantire il rispetto dei diritti degli interessati (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione), nonché per la gestione di eventuali violazioni dei dati personali (data breach);
- al termine del rapporto contrattuale, o in caso di cessazione anticipata, l'Aggiudicatario si impegna a restituire o cancellare tutti i dati personali trattati per conto della Stazione Appaltante, salvo diversa previsione normativa.

Resta inteso che, qualora ne ricorrano i presupposti, l'Aggiudicatario sarà formalmente nominato **Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR**, mediante specifico atto o accordo di nomina, che disciplinerà nel dettaglio le operazioni di trattamento affidate.

L'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo costituisce grave inadempimento contrattuale e può comportare l'applicazione delle penali previste dal presente Capitolato, nonché la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.

## **ART. 24 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO**

Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato, l'aggiudicatario è tenuto al rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione, sicurezza e igiene del lavoro, in conformità a quanto stabilito dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i.

L'aggiudicatario deve ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di tutte le attrezzature di lavoro necessarie alla mansione.

L'aggiudicatario deve provvedere alla consegna dei Dispositivi di Protezione Individuale per i rischi professionali ai propri dipendenti e se necessario provvedere anche alla sorveglianza sanitaria degli stessi. L'aggiudicatario dovrà fornire adeguate informazioni e provvedere alla formazione e addestramento dei propri dipendenti circa i rischi per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro.

L'aggiudicatario dovrà inoltre comunicare all'Azienda: il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il nominativo del Medico Competente (ove previsto), il nominativo del/i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (se designato/i), il nominativo del preposto designato, il nominativo del responsabile delle emergenze, i nominativi degli addetti alle emergenze (antincendio e primo soccorso) per i quali dovrà fornire copia degli attestati dei corsi.

## **ART. 25 - DANNI A PERSONE E COSE**

La Stazione Appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale dell'Aggiudicatario nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

L'Aggiudicatario risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali e imputabili ad esso, ai suoi dipendenti ovvero ad altri soggetti dei quali si dovesse avvalere sia in modo diretto che indiretto per l'esecuzione del contratto e dei quali danni fosse chiamata a rispondere la Stazione Appaltante che fin da ora s'intende sollevata ed indenne da qualsiasi pretesa o molestia.

L'Appaltatore, in ogni caso, dovrà provvedere a proprie spese alla riparazione e sostituzione delle parti o oggetti danneggiati di proprietà dell'Azienda Sanitaria. L'accertamento dei danni sarà effettuato dai rappresentanti dell'ASP Seneca e dell'Azienda USL, in contraddittorio con l'Appaltatore. In caso di assenza dei rappresentanti dell'Appaltatore, si procederà agli accertamenti dei danni in presenza di due testimoni, anche dipendenti dell'Azienda USL, senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezione alcuna.

A tale scopo, l'aggiudicatario, con effetto dalla data di decorrenza del contratto, si obbliga a stipulare e a mantenere in vigore per tutta la durata del contratto, compreso eventuali proroghe, un'adeguata copertura assicurativa, contro i rischi di Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori di Lavoro (RCT/O), per danni arrecati a terzi e per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l'appaltatore si avvalga), in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività oggetto del contratto, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Le polizze assicurative debbono garantire la continuità e la piena effettività della tutela assicurativa ed escludere clausole che di fatto possano limitare la tutela nei confronti di terzi e/o utenti.

## **ART. 26 - SCIOGLIMENTO DI SOCIETÀ**

In caso di scioglimento o di liquidazione dell'impresa aggiudicataria, la Stazione Appaltante ha il diritto di pretendere tanto la risoluzione del contratto, da parte della Società in liquidazione, quanto la continuazione da parte dell'eventuale nuova impresa subentrante.

In caso di fallimento dell'impresa aggiudicataria o di ammissione della stessa a procedure concorsuali in genere, il contratto si ritiene rescisso di pieno diritto a far data dall'inizio delle procedure concorsuali, fatto salvo il diritto della Stazione Appaltante di rivalersi sulla cauzione e sui crediti maturati, fatto ancora salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni.

In caso di morte dell'aggiudicatario, ove persona fisica, la Stazione Appaltante può consentire, a proprio insindacabile giudizio, che le obbligazioni derivanti dal contratto siano assunte solidalmente dagli eredi o da ritenere immediatamente risolto il contratto.

Quando la Stazione Appaltante ritenesse continuative negli eredi le obbligazioni del contratto, i medesimi sono tenuti, dietro semplice richiesta, a produrre a loro spese tutti quegli atti e documenti che saranno dal-

la Stazione Appaltante ritenute necessarie per la regolare giustificazione della successione e per la prosecuzione del contratto.

#### **ART. 27 - SUBAPPALTO**

Il subappalto è regolato dall'art. 119 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., ai sensi del quale è nullo l'accordo con cui si affida a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni appaltate. Trattandosi di appalto ad alta intensità di manodopera, il subappalto potrà essere autorizzato fino ad un massimo del 49,99% dell'importo contrattuale. I contratti di subappalto sono stipulati in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'art. 1, comma 1, lett. o) dell'allegato, fatta salva la deroga circa la diversa soglia di affidamento, prevista e disciplinata dal penultimo periodo del comma 2, dell'art. 119. È fatto divieto di subappalto a cascata, ai sensi del comma 17, art. 119 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., in ragione dell'esigenza di rafforzare il controllo relativo all'esecuzione dei particolari servizi oggetto del presente appalto, di natura spiccatamente sociale.

Non sono in ogni caso subappaltabili le seguenti attività, in quanto costituenti prestazioni principali ed essenziali del servizio:

- le attività educative, assistenziali e di supporto alla vita quotidiana degli utenti;
- la gestione della relazione con gli utenti e la presa in carico socio-educativa;
- il coordinamento del servizio e la responsabilità organizzativa;
- le attività di progettazione individualizzata e monitoraggio degli interventi;
- il raccordo con i servizi territoriali, sanitari e sociali.

Tali attività non possono essere oggetto di subappalto in quanto:

richiedono continuità assistenziale e stabilità relazionale, elementi essenziali per la tutela dell'utenza fragile;

implicano un elevato contenuto professionale e responsabilità diretta dell'aggiudicatario;

sono funzionali a garantire uniformità, qualità e controllo diretto del servizio da parte della Stazione Appaltante;

attengono a prestazioni ad alta intensità di manodopera e a rilevanza sociale, per le quali è necessario evitare frammentazioni nell'esecuzione;

risultano strettamente connesse agli obiettivi di integrazione sociale e personalizzazione degli interventi previsti dal capitolato.

Resta ferma la possibilità di subappaltare attività accessorie e strumentali, quali, a titolo esemplificativo:

- servizi di pulizia;
- manutenzioni;
- forniture di beni;
- servizi logistici non direttamente incidenti sulla relazione con l'utenza.

#### **ART. 28 - CAUZIONE DEFINITIVA**

In sede di stipula contrattuale l'Aggiudicatario dovrà costituire regolare cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, con le modalità indicate dall'art. 106 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.. La garanzia in parola è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale (salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore). Si rinvia integralmente alla disciplina di dettaglio di cui all'art. 117 sopra citato.

#### **ART. 29 - POLIZZE ASSICURATIVE**

L'Aggiudicatario dovrà produrre idonea polizza assicurativa stipulata con primaria compagnia assicurativa, con decorrenza dalla decorrenza dalla data di avvio del servizio e avente una durata almeno pari a quella del contratto di appalto a copertura dei seguenti rischi:

- Polizza RCT/O, ovvero Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori di Lavoro, con massimale per la Sezione RCT non inferiore a € 5.000.000,00 per sinistro con sotto limite per persona di € 1.500.000,00.

La polizza dovrà riportare espressamente l'operatività delle garanzie per cagionati a terzi e/o cose di terzi in conseguenza di eventi accidentali causati dall'aggiudicatario o da persone di cui l'aggiudicatario è tenuto a rispondere per tutte le attività previste dall'appalto. L'appalto e le relative attività dovranno essere

espressamente richiamati.

La polizza dovrà prevedere inoltre la copertura per la responsabilità civile per fatti colposi, errori od omissioni causati dall'aggiudicatario o da persone di cui l'aggiudicatario è tenuto a rispondere per le specifiche attività, comprese quelle relative e complementari previste dall'appalto.

L'appalto e le relative attività dovranno essere espressamente richiamati.

Si richiede inoltre la copertura Rischio Locativo, oppure adeguata copertura a garanzia dei beni rispondente agli obblighi legislativi presenti o futuri, per un valore pari al valore dei locali in cui viene svolta l'attività oggetto dell'appalto, per tutta la durata dell'appalto.

Resta inteso che l'esistenza, la validità e l'efficacia delle polizze assicurative di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l'aggiudicatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto l'obbligo di risarcimento del maggiore danno subito. ASP Seneca e Azienda USL di Bologna Distretto Pianura Ovest saranno tenuti indenni dai danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative e dall'eventuale mancanza di copertura assicurativa che dovesse verificarsi nel corso dell'esecuzione del contratto.

La polizza dovrà espressamente prevedere la rinuncia da parte della Compagnia di Assicurazioni al diritto di rivalsa, a qualsiasi titolo, verso l'Amministrazione comunale e/o i suoi dipendenti o collaboratori ed incaricati. Tutte le polizze dovranno essere stipulate tutte prima dell'avvio del servizio e trasmesse alla Stazione Appaltante.

### **ART. 30 - ANTICIPAZIONE**

Sul valore del contratto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo, con le modalità previste dall'art. 125, comma 1, del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., nella misura del 20%. Trattandosi di contratto pluriennale l'importo dell'anticipazione deve essere calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile ed è corrisposto entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa secondo la disciplina di cui all'art. 125, comma 1, del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii..

### **ART. 31 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO**

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l'Appaltatore, senza limiti di tempo, in presenza delle condizioni stabilite dall'art. 122, commi 1, 2 e 3, del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., nonché in presenza di grave inadempimento, secondo quanto stabilito dai commi 4 e 5 del medesimo articolo. In particolare è facoltà della Stazione Appaltante risolvere il contratto in ogni momento, quando l'Aggiudicatario contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente Capitolato, ovvero a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal RUP e/o dal DEC, ovvero non produca la documentazione richiesta.

Si potrà, altresì, procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., in caso di gravi e reiterate violazioni o grave e reiterata inosservanza del DPR 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.lgs. 30/03/02 n. 165".

La Stazione Appaltante procederà altresì alla risoluzione del contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione.

In ogni caso la Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall'art. 94 e ss. del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii..

In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti.

In caso di risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di valutare l'opportunità e la convenienza economica di adire il secondo aggiudicatario o di indire una nuova procedura di gara.

Nei casi di violazione degli obblighi contrattuali, la Stazione Appaltante incamererà il deposito cauzionale, salvo e impregiudicato il risarcimento degli eventuali maggiori oneri e danni, senza che la parte concorrente possa pretendere risarcimenti, indennizzi o compensi di sorta.

Resta impregiudicata la facoltà della Stazione Appaltante di recedere dal contratto, con preavviso di 30 giorni, in ottemperanza a nuove disposizioni normative di ambito nazionale o locale in materia di affidamenti e gestione di servizi socio-sanitari o in dipendenza dell'aggiornamento dell'attività programmatoria di ambito distrettuale.

### **ART. 32 - RECESSO DAL CONTRATTO**

La Stazione Appaltante ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal contratto in qualunque momento, con preavviso di almeno trenta giorni, da comunicarsi all'Appaltatore con PEC.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno alla Stazione Appaltante.

In caso di recesso della Stazione Appaltante, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte, oltre al decimo dell'importo dei servizi non ancora eseguiti, calcolato, secondo quanto previsto nell'allegato II.14, all'art. 11, sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Si applica in ogni caso quanto previsto dall'art. 123 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii..

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 13, D.L. 95/2012 convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012, n. 135, la Stazione Appaltante ha diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto nel caso in cui sopravvengano convenzioni CONSIP o Intercent-ER migliorative rispetto a quelle del presente contratto, secondo le modalità di cui al medesimo art. 1, comma 13, D.L. 95/2012 convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012, n. 135.

In caso di sopravvenienze normative che abbiano incidenza sull'esecuzione del servizio, la Stazione Appaltante potrà recedere per giusta causa in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni da comunicarsi all'Appaltatore con PEC.

Nell'ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente paragrafo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e /o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 del Codice Civile.

Qualora la impresa aggiudicataria dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta, la Stazione Appaltante, oltre ad incamerare il deposito cauzionale, si riserva di addebitare alla medesima le eventuali maggiori spese insorgenti per l'assegnazione del servizio ad altro operatore economico. Allo scopo, la Stazione Appaltante potrà anche rivalersi su eventuali esposizioni creditorie dell'impresa aggiudicataria nei propri confronti. I danni e le spese conseguenti a detta risoluzione saranno a carico dell'impresa aggiudicataria.

### **ART. 33 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 l'Appaltatore deve comunicare alla Stazione Appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

L'Aggiudicatario si obbliga, ai sensi dell'art. 3, comma 8, secondo periodo, Legge 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

In ogni occasione di ogni pagamento all'Aggiudicatario o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

L'Aggiudicatario, il sub-Aggiudicatario o subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge 136/2010, ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia in cui ha sede la stazione appaltante.

La pubblica amministrazione si riserva la verifica di cui all'art. 48-bis, comma 1, del DPR n. 602/1973, con riferimento ad eventuali somme iscritte a ruolo.

#### **ART. 34 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO**

L'Aggiudicatario dovrà fatturare mensilmente le prestazioni a carico del residente come definito e comunicato da ASP Seneca, secondo i regolamenti comunali vigenti.

La fatturazione agli enti (Azienda USL di Bologna e ASP Seneca) dovrà avvenire con cadenza mensile ed emissione entro i primi otto giorni lavorativi del mese successivo a quello in cui è stato prestato il servizio, secondo le seguenti modalità:

**A)** al Servizio Economico Finanziario dell'Azienda USL di Bologna, specifica fatturazione in formato elettronico secondo le indicazioni presenti nel **Portale Fornitori-AUSL di Bologna**, relativa alla **quota FRNA (80% della retta complessiva)**.

Le fatture dovranno contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi:

- 1) indicazione dettagliata del servizio prestato nel mese di riferimento;
- 2) elenco nominativo degli assistiti con dettaglio delle presenze giornaliere in allegato alla fattura;
- 3) indicazione del numero d'ordine informatizzato che sarà comunicato dall'Ausl e CIG che sarà comunicato da ASP;

Le fatture dovranno essere intestate a:

**AZIENDA U.S.L. DI BOLOGNA**

Codice fiscale e partita IVA: 02406911202

Sede Legale: Via Castiglione 29 – 40124 BOLOGNA

**Codice univoco ufficio: UFVSRG**

I.P.A. (indice delle Pubbliche amministrazioni) asl\_bo

Ai fini del mero controllo delle prestazioni rese una copia della fattura dovrà essere inviata via mail entro i primi otto giorni lavorativi del mese successivo al Distretto Pianura Ovest – Ufficio Amministrativo all'indirizzo: [sociosanitario.pianuraovest@ausl.bologna.it](mailto:sociosanitario.pianuraovest@ausl.bologna.it)

**B)** all'ASP Seneca specifica fatturazione relativa alla quota sociale (**20% della retta complessiva**), decurtata della retta a carico del residente.

Le fatture dovranno contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi:

- 1) indicazione dettagliata del servizio prestato nel mese di riferimento;
- 2) elenco nominativo degli assistiti con dettaglio delle presenze giornaliere;
- 3) indicazione del numero d'ordine informatizzato che sarà comunicato dall'ASP.

Le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in formato elettronico ed intestate:

**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "SENECA"**

Codice fiscale e P.IVA 02800411205

Sede legale: Via Matteotti n. 191 - 40014 Crevalcore

**Codice univoco ufficio: UF1POH**

Il mancato rispetto delle disposizioni non consentirà il regolare pagamento delle fatture, che saranno restituite al fornitore stesso.

Per ulteriori informazioni, relative al pagamento rivolgersi:

- **fatture dell'Azienda USL per la parte afferente l'FRNA**, contattare direttamente il servizio unico metropolitano Contabilità e Finanza (SUMCF) all'indirizzo [portale.fornitori@ausl.bo.it](mailto:portale.fornitori@ausl.bo.it);

- **fatture relative ad ASP Seneca** contattare il personale amministrativo di ASP Seneca, U.O. Disabili, tel. 051-6878103 oppure scrivendo all'indirizzo [amministrazionedisabili@asp-seneca.it](mailto:amministrazionedisabili@asp-seneca.it).

ASP Seneca e l'Azienda USL procederanno ai pagamenti delle fatture secondo le normative vigenti in materia.

L' Aggiudicatario avrà l'obbligo di assicurare lo svolgimento del servizio anche in caso di ritardato pagamento.

L' Aggiudicatario rinuncia a far valere, nei casi previsti dal presente articolo, qualsiasi eccezione d'inadempimento di cui all'art. 1460 del Codice Civile. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e l'Aggiudicatario sarà considerato diretto responsabile di eventuali danni causati all'Azienda USL e all'ASP Seneca, dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e dall'importanza di garantire il buon andamento dell'Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l'Azienda USL e l'Asp Seneca sono portatrici.

I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal presente disciplinare e saranno subordinati:

- alla regolarità contributiva dell'Appaltatore (qualora lo stesso risultasse debitore il pagamento delle fatture sarà in ogni caso subordinato alla regolarizzazione del debito stesso; è fatto salvo, in caso di mancata regolarizzazione dei debiti verso l'INPS il diritto dell'Istituto di trattenere dalle somme dovute all'Appaltatore gli importi di contributi omessi e relativi accessori);
- alla verifica di cui all'articolo 48 bis del DPR 602/73.

#### **ART. 35 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO**

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, c. 1, lett. d) del D.lgs. 36/2023 ss.mm.ii. la cessione del contratto è nulla.

L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 120, comma 12 del D.lgs. 36/2023 ss.mm.ii., alle cessioni di crediti si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 52/1991 e quanto previsto dall'Allegato II.14 – art. 6 Cessione dei Crediti.

#### **ART. 36 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE**

Per l'esecuzione del contratto la Stazione Appaltante si avvale di un Direttore dell'esecuzione, individuato prima dell'avvio della procedura per l'affidamento e il cui nominativo è indicato sui documenti di gara, al quale sono affidati i compiti e le funzioni di cui all'art. 31, comma 2, dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii..

Il Direttore dell'esecuzione può essere modificato in corso di vigenza del contratto, su proposta motivata del RUP, con provvedimento espresso della Stazione Appaltante, da comunicare all'Appaltatore.

#### **ART. 37 - ACCORDO BONARIO**

Si applica l'art. 211 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., quando insorgano controversie circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute.

#### **ART. 38 - CLAUSOLA DI MANLEVA**

L'Appaltatore si impegna a tenere indenne e manlevare la Stazione Appaltante da ogni responsabilità, pretesa, azione o richiesta risarcitoria proveniente da terzi (sia persone fisiche che giuridiche) per danni a cose o persone derivanti o comunque connessi all'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, siano essi imputabili a colpa o negligenza dell'Appaltatore stesso o del suo personale/subappaltatori. È a carico dell'Appaltatore qualsiasi onere per danni a impianti, reti di sottoservizi o strutture, anche nel caso di necessità di ripristino post-esecuzione.

#### **ART. 39 - SPESE ACCESSORIE**

Ogni spesa inerente e conseguente al contratto è a carico dell'Aggiudicatario.

#### **ART. 40 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine all'affidamento del servizio, non saranno deferite ad arbitri.

Per ogni controversia giudiziale relativa alla presente gara è competente esclusivamente il Foro di Bologna.

#### **ART. 41 - CLAUSOLA FINALE**

Per tutto quanto non previsto si richiama integralmente la disciplina prevista dal Codice dei Contratti Pubblici, più volte richiamato in Capitolato quale D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., al quale integralmente si rinvia.

## SEZIONE C - QUADRO ECONOMICO

Dati economici dell'appalto:

Importo complessivo 36 mesi	<b>€ 818.176,60 inclusi € 1.000,00 quali costi interferenza</b>
Importo per l'opzione di proroga contrattuale	€ 544.784,40
importo per l'opzione di proroga semestrale	€ 136.196,10
Importo opzione aumento continuativa del 20%	€ 163.435,32
<b>Valore globale stimato</b>	<b>€ 1.662.592,42</b>

Il quadro economico stimato è dettagliato come segue:

<b>A) SOMME A BASE DI GARA</b>	<b>IMPORTI IN EURO</b>
Oneri per la fornitura del servizio	€ 817.176,60
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 1.000,00
<b>Totale a base di gara A)</b>	<b>€ 818.176,60</b>

<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>IMPORTI IN EURO</b>
IVA 5 %	€ 40.908,83
Contributo ANAC	€ 660,00
Incentivo ex art. 45 D.lgs. 36/2023 (0,5%)	€ 4.090,88
Opzione proroga contrattuale	€ 544.784,40
IVA 5 % su opzione rinnovo	€ 27.239,22
Incentivo ex art. 45 D.lgs. 36/2023 su opzione rinnovo (0,5%)	€ 2.723,92
Opzione aumento contrattuale del 20%	€ 163.435,32
IVA 5 % su opzione aumento contrattuale del 20%	€ 8.171,77
Incentivo ex art. 45 D.lgs. 36/2023 su opzione aumento (0,5%)	€ 817,18
Opzione proroga 6 mesi	€ 136.196,10
IVA 5 % su opzione proroga per massimo 6 mesi	€ 6.809,81
Incentivo ex art. 45 D.lgs. 36/2023 su opzione proroga (0,5%)	€ 680,98
Eventuali imprevisti	€ 1.090,17
<b>Totale somme a disposizione B)</b>	<b>€ 937.608,58</b>

<b>TOTALE A) + B)</b>	<b>€ 1.755.785,18</b>
-----------------------	-----------------------

Con riferimento alle attività tecniche di cui all'Allegato I.10 del D.lgs. 36/2023, il gruppo di lavoro verrà individuato con successivo provvedimento, specificando che il RUP è Laura De Feudis e il Direttore dell'Esecuzione è Ilaria Aprile.

## SEZIONE D - SCHEMA DI CONTRATTO

REP.N. \_\_\_\_\_

### AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA "SENECA"

**Contratto per il servizio di gestione di un gruppo appartamento per disabili adulti a basso livello assistenziale.**

**CUI S02800411205202400004**

**CIG BBEEEC8D7E**

Con la presente scrittura privata a valere tra le parti

#### TRA

L'Azienda di Servizi alla Persona "Seneca" (di seguito denominata ASP), C.F./P.IVA 02800411205 con Sede Legale in Crevalcore (BO), Via Matteotti 191, ivi rappresentata da Lorenzo Sessa, in qualità di Direttore Generale;

#### E

\_\_\_\_\_ con sede legale  
in \_\_\_\_\_ iscritta al \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, ivi rappresentata  
da \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ in  
qualità di \_\_\_\_\_, (di seguito per brevità denominata "Fornitore");

#### PREMESSO

- che con Determinazione n. 245 del 29/08/2025 è stato autorizzato, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D. Lgs 36/2023 e ss.mm.ii., il ricorso alla procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del Codice, ai fini dell'individuazione dell'operatore economico a cui affidare il servizio di gestione di un gruppo appartamento per disabili adulti a basso livello assistenziale per un importo massimo stimato pari ad Euro 1.662.592,42 per una durata pari 36 mesi + opzione rinnovo 24 mesi + opzione aumento 20% e opzione proroga 6 mesi;
  - che con Determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ avente oggetto "Determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 36/2023, per l'affidamento del servizio di gestione di un gruppo appartamento per disabili adulti a basso livello assistenziale – CIG BBEEEC8D7E" si è provveduto all'approvazione degli atti della procedura, da esperirsi mediante piattaforma telematica SATER, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell'art. 108, mediante bando pubblicato sulla G.U.U.E., sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC tramite Piattaforma SATER (Sistema per gli Acquisti Telematici della Regione Emilia-Romagna), a seguito della interoperabilità con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) dell'ANAC e con il sistema europeo TED tramite il protocollo eForms e sul profilo del committente nella sezione [Servizi - Bandi in pubblicazione - Bandi di gara - Utilità - ASP Seneca](#) in data \_\_\_\_\_;
  - che con Determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stata nominata la Commissione giudicatrice ai sensi dell'art. \_\_\_\_\_;
  - che all'esito delle operazioni di gara, giusto verbale Registro di Sistema \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ della Commissione giudicatrice, è risultata economicamente più vantaggiosa l'offerta presentata da \_\_\_\_\_;
  - che sono state effettuate le verifiche sul possesso dei requisiti di cui agli artt. 94, 95 e 100 del D.lgs. 36/2023 ss.mm.ii., attraverso il FVOE 2.0, con esito positivo;
  - che in riferimento alle verifiche previste dalla vigente normativa in materia di Antimafia, è stata rilasciata dalla Banca Dati Nazione Antimafia (B.D.N.A.) in data \_\_\_\_\_ - Prot. Ingresso n. \_\_\_\_\_ - apposita informativa antimafia, secondo cui "...non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui agli artt. 67 e 84 i, comma 4 lettere A), B), C) D.lgs. 159/2011";
- oppure
- che in riferimento alle verifiche previste dalla vigente normativa in materia di Antimafia, la Stazione Appaltante ha richiesto attraverso la Banca Dati Nazione Antimafia (B.D.N.A.) in data \_\_\_\_\_ - Prot. Ingresso

n. \_\_\_\_\_ l'informativa antimafia, ed essendo decorsi i termini di cui all'art. 92, comma 2, primo periodo del D.lgs. 159/2011, rilevato che ai sensi dell'art. 92, comma 3 del D.lgs. 159/2011 l'Amministrazione può procedere alla stipula del presente contratto anche in assenza dell'informazione antimafia, purché lo stesso sia sottoposto a condizione risolutiva qualora emerga l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo il pagamento dei servizi già prestati;

- che si è proceduto con Determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ a disporre l'aggiudicazione in favore della società/RTI \_\_\_\_\_ per l'importo di Euro \_\_\_\_\_;

- a garanzia degli obblighi nascenti dal presente contratto l'Appaltatore ha prodotto la polizza fideiussoria n. [...] emessa in data [...] da [...] per un importo garantito pari ad € [...] ([...]) quale cauzione definitiva ex art. 117 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., acquisita in originale digitale;

- l'appalto è finanziato con, come riportato nelle Determinazioni n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ come segue:

- 20% quota in capo ad ASP Seneca;

- 80% quota in capo all'Azienda USL di Bologna Distretto di committenza e garanzia Pianura Ovest;

- l'affidamento di servizi alla persona è disciplinato dall'art. 128 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;

- che l'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

- l'Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dalla documentazione di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire, gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

- **Eventuale: nel caso di esecuzione anticipata o in via d'urgenza:** con Prot.n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato acquisito il verbale di consegna anticipata delle prestazioni;

### **TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO**

Le Parti convengono e stipulano quanto segue:

#### **ART. 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI**

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.

#### **ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO**

2.1 L'appalto ha ad oggetto l'affidamento del servizio di gestione di un gruppo appartamento per disabili adulti a basso livello assistenziale da svolgersi presso Casa Isora in comune di San Giovanni in Persiceto (BO).

2.2 Il Servizio andrà svolto secondo le modalità previste dal Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (di seguito CSDP) e le stesse si intendono integrate dal contenuto delle offerte tecnica ed economica presentate in sede di gara dal Fornitore.

2.3 Eventuali variazioni nelle modalità di svolgimento del servizio, atte ad aumentare la funzionalità del servizio potranno essere concordate per iscritto tra i Responsabili dell'esecuzione contrattuale nominati da Asp e il Responsabile del Servizio individuato dal Fornitore.

#### **ART. 3 - NORME REGOLATRICI**

3.1 Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, così come l'offerta economica, l'offerta tecnica ed il progetto d'appalto, comprensivo del CSDP.

3.2 L'esecuzione del contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati dalla seguente normativa:

- disposizioni del D.lgs. 31/03/2023 n. 36 (Codice dei Contratti Pubblici) (di seguito Codice) e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della Pubblica Amministrazione e relativo Correttivo;

- Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- altre eventuali norme che dovessero essere emanate nel periodo di vigenza del presente appalto;
- D.lgs. 10/09/2023, n. 276/20203 come modificato dal D.lgs. 15/06/2015 n. 81;

3.3 Le clausole del contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che dovessero entrare in vigore successivamente.

3.4 Un caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dalla Stazione Appaltante prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Aggiudicatario.

3.5 La Relazione Tecnica Illustrativa del contesto e il CSDP disciplinano dettagliatamente la normativa applicabile al presente contratto d'appalto.

#### **ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO**

4.1 La durata del presente contratto è fissata in 36 mesi, per un periodo ricompreso presumibilmente dal \_\_\_\_ al \_\_\_\_, o se diversa, dalla data della consegna anticipata del servizio come da verbale di consegna del \_\_\_\_, di cui al Prot.n. \_\_\_\_.

4.2 Il contratto potrà essere prorogato, ai sensi dell'art. 120, comma 10 del Codice, per un periodo di ulteriori 24 mesi, come previsto nel CSDP all'art. 5.

4.3 Il contratto potrà inoltre essere prorogato così come previsto dall'art. 120, comma 11 del Codice e nel CSDP art. 5.

#### **ART. 5 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E OBBLIGO DELL'AGGIUDICATARIO**

5.1 Le modalità per il servizio oggetto del presente Contratto sono individuate in generale nell'interno corpo del CSDP.

5.2 Gli obblighi dell'Appaltatore sono riportati nel CSDP, si richiamano altresì gli art. 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24.

#### **ART. 6 - IMPORTO DEL CONTRATTO**

L'importo contrattuale per lo svolgimento del servizio, a seguito dell'applicazione del ribasso offerto in sede di gara pari al \_\_\_\_, è pari ad Euro \_\_\_\_\_ per la durata di 36 mesi, di cui Euro \_\_\_\_\_ per la manodopera non soggetti a ribasso.

#### **ART. 7 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

7.1 Le modalità di fatturazione avverranno secondo quanto previsto all'art. 34 del CSDP.

7.2 Il corrispettivo sarà corrisposto secondo le modalità di fatturazione indicate all'art. 34 del CSDP.

#### **ART. 8 - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

8.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8 della Legge 13/08/2010 n. 136, l'Aggiudicatario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

8.2 Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13/08/2010 n. 136, il mancato utilizzo nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

8.3 Si applica in ogni caso quanto previsto dall'art. 33 del CSDP.

#### **ART. 9 - SUBAPPALTO**

L'Appaltatore, in conformità a quanto dichiarato in sede di offerte, intende/non intende affidare in subappalto a terzi l'esecuzione di parte delle attività oggetto del presente contratto. Per le specifiche si rimanda all'art. 27 del CSDP.

## **ART. 10 - CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

10.1 Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute oltre che nel presente contratto, anche nel CSDP e nelle offerte tecnico ed economica presentate in sede di gara.

10.2 Le prestazioni saranno eseguite nel rispetto delle vigenti disposizioni normative di sicurezza sul lavoro (D.lgs. 81/2008 e s.m.i.) e quanto previsto dal CSDP.

10.3 In caso di sciopero si rimanda a quanto previsto all'art. 21 del CSDP.

## **ART. 11 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO E CLAUSOLE SOCIALI**

11.1 L'Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti diretti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

11.2 L'Appaltatore si obbliga a rispettare la clausola di stabilità occupazione e la clausola sociale di cui all'art. 57 del Codice, così come declinata nel progetto di assorbimento presentato in sede di gara, come indicato nel disciplinare.

11.3 Si applicano le prescrizioni di cui all'art. 14 del CSDP.

## **ART. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO U.E. 679/2016 E NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

12.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), i dati personali oggetto del presente contratto saranno trattati da personale debitamente autorizzato al trattamento mediante l'utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici nel rispetto degli art. 6 e 32 del GDPR.

12.2 I dati saranno comunicati, qualora necessario per l'istruttoria del presente contratto, ad altri soggetti che agiscono in qualità di Titolare o Responsabile del Trattamento. I dati saranno diffusi come previsto dal D.lgs. 33/2013.

12.3 Il Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) di ASP Seneca è: Wildside Human First – Via Cairoli, 9 40121 Bologna tel. 051.0263896 e-mail: [privacy@wslegal.it](mailto:privacy@wslegal.it).

12.4 Il Responsabile della protezione dei dati personali dell'Appaltatore è: \_\_\_\_\_.

## **ART. 13 - DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, l'Appaltatore è nominato Responsabile del trattamento dei dati personali da ASP Seneca. Il Responsabile del trattamento, che deve presentare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato, ha il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto, nonché le istruzioni impartite dal Titolare. L'art. 28, comma 3, del Regolamento (UE) 2016/679 impone che il trattamento da parte di un Responsabile del trattamento siano disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri che vincoli il Responsabile del Trattamento al Titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento. La nomina è da intendersi valida per tutta la durata del contratto relativo al servizio oggetto del presente atto che vincoli l'Appaltatore al Titolare del trattamento. L'Appaltatore è nominato Responsabile del trattamento dei dati degli utenti che saranno raccolti e trasmessi ad ASP Seneca in qualità di Titolare del trattamento.

## **ART. 14 - SICUREZZA E RISERVATEZZA**

14.1 L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazioni dati, di cui venga in possesso o comunque a conoscenza, an-

che tramite l'esecuzione del Contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione di ASP Seneca.

14.2 L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.

14.3 L'obbligo di cui ai commi 14.1 e 14.2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

14.4 L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 14.1, 14.2 e 14.3 e risponde nei confronti della Committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

14.5 In caso di inosservanza degli obblighi descritti (da 14.1 a 14.4), ASP Seneca ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

14.6 Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte di ASP Seneca attinente alle procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.

14.7 Si rimanda all'art. 23 del CSDP.

#### **ART. 15 - RESPONSABILITÀ DANNI E OBBLIGO DI MANLEVA**

15.1 L'Appaltatore, per i propri dipendenti diretti, nell'esercizio del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Aggiudicatario quanto della Stazione Appaltante e/o di terzi, rimandando all'art. 29 del CSDP per coperture e massimali. Inoltre l'Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne ASP Seneca da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.

15.2 Si richiama integralmente l'art. 38 del CSDP.

15.3 L'Appaltatore ha prodotto idonea polizza assicurativa RCT e RCO, stipulata con primaria compagnia assicurativa, mantenendola inalterata ed efficace per tutta la durata del presente contratto d'appalto: Polizza n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ stipulata da \_\_\_\_\_ per un massimale di \_\_\_\_\_.

15.4 Copia digitale della polizza di cui al punto che precede è stata consegnata ed acquisita agli atti con Prot.n. \_\_\_\_\_-\_\_\_\_\_.

15.5 L'Appaltatore si obbliga a tenere sollevata ed indenne la ASP Seneca da ogni controversia e conseguenti eventuali oneri che possano derivare da contestazioni, riserve e pretese, sia nei confronti di eventuali subappaltatori, che verso terzi, in ordine a quanto abbia diretto e indiretto riferimento al presente appalto, e, specificatamente, alla esecuzione del servizio ed utilizzate eventualmente dall'Appaltatore stesso.

#### **ART. 16 - CAUZIONE DEFINITIVA**

A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l'Appaltatore ha depositato idonea garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'art. 117 del Codice e dell'art. 28 del CSDP. La stessa è resa ai sensi dell'art. 117 del Codice, in favore di ASP Seneca come segue: polizza fideiussoria n. \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_ di Euro \_\_\_\_\_ emessa in data \_\_\_\_\_. La garanzia di cui sopra ha/non ha beneficiato delle riduzioni previste dal precisato art. 106, comma 8, del Codice dei contratti.

#### **ART. 17 - RECESSO**

Secondo la disciplina prevista dall'art. 123 del Codice, a cui integralmente si rinvia, ASP Seneca ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualunque momento alle condizioni indicate nell'art. 32 del CSDP.

#### **ART. 18 - RISOLUZIONE**

Le cause e le modalità di risoluzione del presente sono regolamentate dall'art. 31 del CSDP.

## **ART. 19 - PENALI**

Si intendono qui richiamate, quale parte integrante del presente contratto, le penali nonché i presupposti applicativi delle stesse, di cui all'art. 18 del CSDP.

## **ART. 20 - REVISIONE PREZZI E MODIFICHE DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE**

20.1 Le modifiche, opzioni e varianti sono regolate dall'art. 120 del Codice, nonché le previsioni di cui all'art. 16 del CSDP qui integralmente richiamate.

20.2 Per la revisione dei prezzi si intendono qui richiamate, quale parte integrante del presente contratto, quanto previsto all'art. 16 del CSDP.

## **ART. 21 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

21.1 Esclusa la sussistenza di ipotesi di incompatibilità, come previste dall'art. 16 del Codice, viene nominato Direttore dell'Esecuzione del presente contratto \_\_\_\_\_ in servizio presso l'U.O. Disabili di ASP Seneca. I compiti dello stesso sono declinati all'art. 31 – Allegato UU. 14 del Codice al quale espressamente si rinvia.

21.2 Si richiama altresì quanto riportato all'art. 36 del CSDP.

## **ART. 22 - FORO COMPETENTE**

Per tutte le controversie dipendenti dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

## **ART. 23 - CODICE DI COMPORTAMENTO**

23.1 Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'Appaltatore deve uniformarsi ai principi e ai doveri di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti di ASP Seneca, adottato con Deliberazione dell'Amministratore Unico n. 1 del 28/01/2022, parte integrante del presente contratto.

23.2 In caso di violazione degli obblighi derivanti dal predetto codice il presente Contratto può essere risolto.

## **ART. 24 - SPESE CONTRATTUALI**

24.1 Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, inerenti, conseguenti e occorrenti per l'esecuzione e gestione del contratto, sono a totale carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa; nei riguardi dell'IVA verranno applicate le norme di cui al DPR 26/10/1972, n. 633 e ss.mm.ii..

24.2 Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario.

24.3 Il presente contratto è soggetto al pagamento dell'imposta di bollo dovuta ai sensi della Tabella A, Allegato I.4 del Codice.

## **ART. 25 - CLAUSOLA FINALE**

25.1 Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto, inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

25.2 Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto e/o degli Allegati, da parte dell'Ente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione ordinaria.

25.3. Con il presente atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti.

25.4 Nel caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

**ASP Seneca**

Il Direttore

Il legale rappresentante

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

IL PRESENTE CONTRATTO È SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DELL'ART. 15 COMMA 2 - BIS DELLA LEGGE 241/90 COSÌ COME MODIFICATO DALL'ART. 6, COMMA 2, DEL D.L. 179/12 CONVERTITO CON L. 221/12 E DALL'ART. 6, COMMI 5, 6, 7, DEL D.L. 145/2013

## ALLEGATI AL PROGETTO

### ALL. 9) Elenco del personale attualmente impiegato

Personale in pianta organica attuale per accoglienza utenza presso GAP Casa Isora Via Matteotti n. 2 in comune di San Giovanni in Persiceto				
Qualifica	Livello Inquadramento	Prossimo scatto Anno	Ore settimanali per figura	Scatti
Coordinatore Responsabile di struttura	E2	-	38	5
Tecnico Pedagogista	F1	-	36	5
Educatore	E2	-	38	5
Educatore	E2	-	38	5
OSS	C2	2027	30	2
OSS	C2		30	5
OSS	C2		30	5
OSS	C2	2027	30	2
OSS	C2		30	5
Addetto pulizie	A1	2027	18	2
Manutentore	C1	2027	38	2

Si specifica che le ore complessive sopra riportate non sono svolte tutte presso il GAP di ASP Seneca.

L'Operatore Economico aggiudicatario del servizio verrà individuato attraverso una procedura aperta sopra soglia comunitaria, ex art. 71 del D.lgs. 36/2023, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con i seguenti parametri: qualità 80 punti e prezzo 20 punti, secondo i criteri di valutazione delle offerte specificati nel Disciplinare di gara.

La definizione delle modalità di esecuzione del servizio è dettagliata nel Capitolato Speciale di gara, allegato al presente documento.

### ALL. 7) Planimetrie GAP ALLEGATI SEPARATI AL PRESENTE ATTO.

### ALL. 10) DUVRI ALLEGATO SEPARATO AL PRESENTE ATTO.

**II RUP**

Laura De Feudis

*Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.  
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*